



# ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE

Istituto Tecnico Tecnologico "L. Negrelli – E. Forcellini", Corsi serali



Istituto Tecnico Economico "A. Colotti"  
Istituto Professionale Industria e Artigianato "C. Rizzarda"

[www.istitutosuperiorefeltre.it](http://www.istitutosuperiorefeltre.it)

Sede legale e amm. v. via C. Colombo 11,  
32032 Feltre (BL)

tel. 0439/301540 fax 0439/303196

PEO [blis008006@istruzione.it](mailto:blis008006@istruzione.it)

PEC: [blis008006@pec.istruzione.it](mailto:blis008006@pec.istruzione.it) C.F.: 82001270253;

cod. univoco fatturazione elettronica.: UF4R8G



FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
**pon**  
2014-2020  
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

## Protocollo per studentesse e studenti frequentanti un periodo di studio all'estero

(approvato dal Collegio docenti in data 25 marzo 2019)

### Sintesi della normativa di riferimento

**Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). L'Art. 192, comma 3 offre il riferimento normativo in base al quale i consigli di classe possono deliberare l'iscrizione di studenti provenienti dall'estero:

“Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.”

**Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226** (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione).

**Articolo 1, comma 8:** “La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi

acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”

**Articolo 13, comma 1:** “La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”.

**Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto.**

**Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero.**

**TITOLO V - Soggiorni di studio all'estero**

“ ... le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, **per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico**, sono valide per

la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.”

**Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013** recante “definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli **apprendimenti non formali e informali** e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.”

Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certificazione delle competenze, comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali che assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità.

**Raccomandazione (CE) n. 2006/961** del Parlamento europeo e del Consiglio del dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: **Carta europea di qualità per la mobilità** [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006]. Tratta in particolare gli aspetti qualitativi della mobilità e costituisce un documento di riferimento per i soggiorni all'estero al fine di garantire ai partecipanti, giovani o adulti, un'esperienza positiva.

**Nota MIUR n. 3355 del 28 marzo 2017:** periodi di studio all'estero e *Alternanza Scuola Lavoro*.

## **Premessa**

L'Istituto Superiore di Feltre riconosce il periodo di studio all'estero quale importante esperienza di formazione interculturale per la crescita personale dello studente.

L'esperienza favorisce lo sviluppo di competenze - ed in questa prospettiva il percorso all'estero va valutato e valorizzato - e aiuta lo studente a riconoscere il valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, e ad integrarle come competenze utili per la vita.

Le competenze interculturali acquisite durante l'esperienza all'estero (capacità di relativizzare le culture, di avere fiducia nelle proprie potenzialità, di sviluppare responsabilità e autonomia per il proprio progetto di vita e pensiero critico e creativo) sono coerenti con molte delle competenze chiave di cittadinanza che i Curricoli devono perseguire.

A livello ordinamentale, nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e nei vari Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato – Regioni, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione.

L'Istituto Superiore di Feltre raccomanda ai consigli di classe di favorirle e sostenerle in considerazione del loro valore culturale ed umano sia per gli alunni che le vivono sia per l'evoluzione della scuola in direzione della internazionalizzazione.

## **1. Acquisizione domanda**

Le domande, sia nel caso di esperienza per l'intero anno scolastico (classe terza e classe quarta) sia per frazione dello stesso presso una scuola estera, sono prodotte dalla famiglia alla segreteria didattica durante l'anno scolastico precedente.

## **2. Iscrizione in Italia**

Lo studente che intende frequentare una scuola estera per un anno scolastico o frazione di esso, si iscrive regolarmente in Italia e, durante il periodo di frequenza all'estero, nel Registro di classe sarà riportata la dicitura "assente perché frequentante una scuola estera".

### **3. Procedura: prima della partenza**

#### **La famiglia dello/a studente/studentessa:**

- informa il coordinatore di classe e presenta alla segreteria didattica, la comunicazione al Dirigente scolastico;
- comunica alla segreteria didattica, non appena disponibili, la destinazione e la scuola che accoglierà lo studente (sito internet; indirizzo e-mail, nominativo del tutor della scuola estera);
- sottoscrive (da parte di entrambi i genitori) il *Patto formativo* predisposto dalla scuola (allegato al presente Protocollo).

#### **Il Consiglio di Classe:**

- esprime un parere sull'opportunità o meno dell'esperienza basandosi sulle competenze possedute dalla/o studentessa/studente e sulla possibilità di un positivo reinserimento all'interno della classe al rientro; il parere, verbalizzato dal Consiglio di classe, non è vincolante per la famiglia;
- designa tra i docenti il tutor interno che seguirà lo studente durante l'esperienza all'estero;
- predispone il *Patto formativo*.

#### **Il Dirigente scolastico:**

- nomina il docente tutor;
- sottoscrive il *Patto formativo mobilità studentesca all'estero*. (Allegato al presente Protocollo)

### **4. Procedura durante la permanenza all'estero**

#### **Lo/la Studente/studentessa:**

- comunica al tutor scolastico le materie e i programmi che vengono studiati nella scuola all'estero;
- mantiene i rapporti con la scuola italiana attraverso il tutor scolastico.

#### **Il Docente Tutor:**

- mantiene i rapporti con lo studente inviando anche materiali e informazioni relative allo sviluppo delle lezioni e della progettazione disciplinare della scuola italiana;
- tiene i rapporti con il Tutor estero e/o con l'Istituto scolastico estero;
- raccoglie tutti i materiali inviati dalla/o studentessa/studente da presentare al Consiglio di classe.

### **5. Reinserimento nella classe dopo l'anno scolastico (o frazione di a.s.) all'estero**

#### **Consiglio di classe:**

- ad inizio anno scolastico assicura l'ammissione alla classe successiva ed un sereno re-inserimento nella classe; nel caso di frazione di anno, il Consiglio assicura il reinserimento in classe in corso d'anno;
- ad inizio anno scolastico o comunque entro la fine del primo periodo, assicurando allo studente un congruo periodo di tempo per il recupero, effettuerà le verifiche per il recupero del curriculum non svolto nella scuola estera;
- il Consiglio di classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. Sulla base dell'esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.  
Agli alunni che nella classe precedente quella non frequentata in Italia abbiano un debito formativo, viene attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione.  
In caso di accertato superamento del debito formativo, nell'anno in cui l'alunno è riammesso nella scuola italiana, il Consiglio di classe può integrare, in sede di scrutinio finale, il punteggio minimo, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio assegnato - **Circolare Ministeriale 8 ottobre 1999, n. 236.**
- Nel caso di frazione di anno frequentato all'estero è possibile non esprimere alcuna valutazione alla fine del primo periodo;

Allo scrutinio del primo periodo o comunque entro lo scrutinio finale, Il Consiglio di classe, acquisite le valutazioni nelle discipline non svolte all'estero, unitamente alle valutazioni conseguite presso la scuola estera, attribuisce il credito scolastico e formativo relativo all'anno scolastico frequentato all'estero.

**Studente/studentessa:**

dopo l'inizio delle lezioni (o al rientro in caso di frazione di anno), lo studente/la studentessa presenterà al Consiglio di classe, una relazione sull'esperienza nella scuola estera.

**6. Periodi all'estero e Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) (Nota MIUR 3355/2017).**

Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese.

Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza scuola lavoro (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.